

Gli impiegati che verranno licenziati prima della entrata in vigore della disposizione del comma precedente saranno liquidati con il trattamento previsto dalle lettere a), b) e c) del comma primo del presente articolo salvo l'ulteriore pagamento di quanto dovuto per la contingenza ai sensi dello stesso comma precedente.

Art. 2.

Gratifica Natalizia 1947.

Per la gratifica natalizia per l'anno 1947 si applicherà l'articolo 4 dell'accordo 14 dicembre 1946, salvo a riesaminare la questione e risolverla in sede di contratto nazionale definitivamente.

Art. 3.

Rinnovo tregua salariale.

In riferimento alla scadenza della tregua salariale, la FILCEA si impegna di presentare le sue richieste entro il 20 dicembre 1947.

Le due parti decidono di iniziare le trattative il 7 gennaio 1948.

Fin d'ora convengono che con decorrenza 16 dicembre 1947 le paghe tabellari dei singoli contratti integrativi provinciali verranno determinate attuando la rivalutazione delle categorie col ristabilire i rapporti tra le medesime in base alle proporzioni al 1° gennaio 1940.

Art. 4.

Condizioni di miglior favore.

Indipendentemente dal mantenimento delle migliori condizioni individuali ai sensi del vigente Codice Civile, restano ferme le condizioni di miglior favore vigenti localmente a seguito di accordi provinciali stipulati a tutto il 7 ottobre 1947.

Art. 5.

Decorrenza.

Il presente accordo entra in vigore il 1° dicembre 1947.

6.

**ACCORDO DEL 7 GIUGNO 1948
PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE FERIE**

L'anno 1948, il giorno 7 giugno;

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO E AFFINI, si è convenuto quanto segue:

« I lavoratori il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie, fissato nella seguente misura:

IMPIEGATI

— dopo un anno di ininterrotto servizio e fino a due anni di servizio compiuti	giorni 12
— da tre a sei anni di servizio compiuti	» 16
— da sette e fino a dieci anni di servizio compiuti	» 20
— da undici anni fino a venti anni di servizio compiuti	» 25
— dal ventunesimo anno di servizio in poi	» 30

CATEGORIE NON IMPIEGATIZIE

— dopo un anno di ininterrotto servizio e fino al decimo anno di servizio compiuto	giorni 12
— dall'undicesimo anno di servizio e fino al ventesimo anno di servizio compiuto	» 15
— dall'inizio del ventunesimo anno di servizio in poi	» 18

« Durante il periodo di ferie decorrono a favore del lavoratore le retribuzioni fisse normalmente corrisposte.

— Al lavoratore retribuito o in tutto o in parte a provvigione competerà, durante il periodo di ferie, una quota delle provvigioni percepite dagli altri colleghi del negozio o del reparto in ragione del numero di essi. Nelle aziende con un solo dipendente a questi spetterà, durante il periodo di ferie, la media delle provvigioni, che dovrà rimanere a carico del datore di lavoro. Se il dipendente retribuito a provvigioni è in ferie e viene sostituito da un altro dipendente estraneo al reparto, la quota provvigione del sostituto va a carico del datore di lavoro ed a beneficio dell'assente.

— Compatibilmente con l'esigenze dell'azienda, è in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio a ottobre. Le ferie non potranno essere frazionate in più di due periodi.

— Il turno delle ferie non potrà avere inizio né di domenica, né di giorno festivo. Esso non potrà avere inizio neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo, ad eccezione dei turni aventi inizio il 1° o il 16 del mese.

— In caso di licenziamento o di dimissioni, trascorso il 1° anno di servizio, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza, anche se il licenziamento è avvenuto per motivi disciplinari che importino la risoluzione in tronco del rapporto di lavoro. Quando però il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente, è originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il lavoratore non avrà alcun diritto al godimento delle stesse.

— L'azienda potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie per ragioni di servizio, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto altresì al rimborso delle spese vive provocate sia per l'anticipato ritorno quanto per l'eventuale ritorno al luogo dal quale il dipendente è stato richiamato.

— Le ferie sono irrinunciabili.

— Per le ferie verrà istituito presso le aziende un apposito registro con le stesse garanzie e modalità di quello prescritto per il lavoro straordinario.

Chiarimenti a verbale.

— Il suddetto accordo si considera integralmente come facente parte del Contratto Nazionale di Lavoro per i Lavoratori del Commercio in discussione. Si conviene però che esso è reso immediatamente operativo.

— Si conviene altresì che il decorso delle ferie resta interrotto per il caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopravvenga una malattia denunciata e riconosciuta.

— Per le agenzie di viaggio e turismo il periodo di godimento delle ferie è fissato dalle aziende anche in epoca diversa da quella pattuita ».

L'anno 1948 il giorno 1° luglio;

7.

**ACCORDO DEL 1° LUGLIO 1948
SULLA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI**

L'anno 1948 il giorno 1° luglio:

tra la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL COMMERCIO E AFFINI:

si conviene che a decorrere dal 16 dicembre 1947 sulle paghe tabellari vigenti alla data dell'8 dicembre 1947 si applicheranno le sottocitate percentuali di rivalutazione:

CATEGORIA A)

Personale con mansioni di carattere direttivo escluse quelle di cui all'art. 6 e 24 del R.D.L. 1° luglio 1926, n. 1130 28%

CATEGORIA B)

Capi ufficio, capi di speciali servizi tecnici ed amministrativi, ispettori, capi reparto con responsabilità tecniche ed amministrative con almeno tre impiegati alle dipendenze, capi contabili, cassieri principali che sovrintendono almeno tre casse, capi vetrinisti 18%

Vice capo reparto, vice ispettore, magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica ed amministrativa con almeno tre impiegati o magazzinieri alle dipendenze, interpreti, corrispondenti in lingue estere 15%

Gestori e gerenti di negozio 15%

Vetrinisti, contabili, corrispondenti ed altro personale con mansioni analoghe di concetto 10%